



Rep. Ord. n° 733 del 08/10/2008

Oggetto: Misure di limitazione alla circolazione veicolare per il contenimento degli inquinanti atmosferici dal 20 ottobre 2008 al 19 dicembre 2008 e dal 7 gennaio 2009 al 31 marzo 2009

#### IL DIRIGENTE

- considerato che la stagione invernale si caratterizza per valori elevati di concentrazione di alcuni inquinanti atmosferici;
- considerato che il Piano Regionale di Risanamento e Tutela dell'Atmosfera (PRTRA), approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 57 dell'11.11.2004, ha classificato i Comuni della Regione in zona A, B o C per le diverse tipologie di inquinanti ed ha effettuato una rassegna delle misure ed azioni per il risanamento e il miglioramento della qualità dell'aria, stabilendo le misure di limitazione al traffico tra quelle "messe in atto al fine di impedire il superamento dei 35 giorni all'anno in cui le PM10 risultino eccedere l'indicatore di effetto acuto espresso dalla media giornaliera";
- visto il decreto del Ministero dell'Ambiente 21 aprile 1999 n. 163 che individua i criteri ambientali e sanitari in base ai quali i Sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione di cui all'art. 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni ed integrazioni;
- considerato che il Comune di Venezia si è dotato da settembre 2005 del Piano di Azione per il Risanamento dell'atmosfera, adottato con Delibera della Giunta Comunale n° 479 del 30/09/2005 ed approvato con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 28 del 10/01/2006;
- visto l'atto di indirizzo della Giunta Comunale n° 29 approvato nella seduta del 05/08/2008 "Misure di limitazione alla circolazione veicolare per il contenimento degli inquinanti atmosferici . Stagione 2008 - 2009", con il quale sono stati indicati il calendario, l'area di attuazione e le deroghe;
- considerati gli esiti del Tavolo Tecnico Zonale convocato e coordinato in data 06/10/2008 dalla Provincia di Venezia durante il quale si è convenuto sull'opportunità di posticipare al giorno 20 ottobre 2008 l'inizio della limitazioni alla circolazione;
- visti gli esiti favorevoli degli incontri tenutisi in data 06/10/2008 e 07/10/2008 presso la Direzione Mobilità in presenza dei rappresentanti della direzione Ambiente, della Direzione Mobilità, della Direzione PEL, dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico e del Corpo di Polizia Municipale, durante i quali sono stati condivisi i contenuti dell'ordinanza di regolamentazione della circolazione, la cartografia allegata alla stessa ed i percorsi consentiti di accessibilità ai parcheggi;
- visto l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- visto l'art. 17, punto 2) lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;

Dipartimento Politiche Territoriali

Direzione Mobilità  
Dirigente ing. Franco Fiorin

Area Mobilità e Logistica  
Dirigente arch. Carlo Andriolo

*Sede di Mestre*  
Villa Ceresa  
via Mancini, 10  
30174 Venezia Chirignago  
tel. 041.545.9430  
fax 041.545.9490  
[carlo.andriolo@comune.venezia.it](mailto:carlo.andriolo@comune.venezia.it)

*Responsabile del procedimento:*  
arch. Carlo Andriolo

*Responsabile dell'istruttoria:*  
dott.ssa Angela Scolaro



- visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 “Nuovo Codice della Strada”;
- vista la Direttiva Ministeriale 24/10/2000 “Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l’installazione e la manutenzione”;

ORDINA

**istituire misure di limitazione al traffico nel periodo tra il 20 ottobre 2008 ed il 19 dicembre 2008 e tra il 7 gennaio 2009 ed il 31 marzo 2009, ad esclusione dei giorni di sabato e festivi anche infrasettimanali, nella porzione di territorio comunale identificata al successivo punto II, secondo le modalità e le eccezioni di seguito indicate:**

- I. istituire il divieto di circolazione dei veicoli non catalizzati dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 18:00, per le seguenti categorie di veicoli a motore – di qualsiasi uso – a combustione interna:
  1. autovetture, come individuate all’art. 54, lettera a), del d.lgs 30.4.1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada”, alimentate a gasolio e immatricolate prima del 1 Gennaio 1993 o comunque non rispondenti alla normativa 93/59/EEC (Euro I), salvo specifica documentazione attestante l’installazione di Filtro AntiParticolato;
  2. autoveicoli, come individuati all’art. 54, lettere b,c,d,e,f,g,h,i,l,m,n,<sup>1</sup> del d.lgs n. 285/1992, alimentati a gasolio e immatricolati prima del 01/01/1997 o comunque non rispondenti alla normativa 93/59/CE e 91/542/EEC Stage II, salvo specifica documentazione attestante l’installazione di Filtro AntiParticolato;
  3. autovetture come individuate all’art. 54, lettera a) del d.lgs. n. 285/1992, alimentate a benzina e immatricolate prima del 01/01/1993 o comunque non rispondenti alla normativa 91/441/EEC (Euro I) (non catalizzate);
  4. motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi, immatricolati prima del 01.07.1999 o comunque non rispondenti alla normativa 97/24/EC.
- II. l’area sottoposta alle limitazioni di cui al precedente punti I è indicata nella planimetria allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
  1. all’interno del territorio comunale la circolazione è consentita lungo i seguenti assi viari (o deviazioni di cantiere se presenti):
    - Autostrade, tangenziali, bretella dell’aeroporto;
    - SS 309 “Romea”;
    - Via Fratelli Bandiera e rampa Rizzardi;
    - Strada Regionale 11 compreso il ponte della Libertà;
    - Strada Regionale 14 (via Martiri della Libertà) e raccordi di S. Giuliano;

---

<sup>1</sup> Autobus, autoveicoli per trasporto promiscuo, autocarri, trattori stradali, autoveicoli per trasporti specifici, autoveicoli per uso speciale, autotreni, autoarticolati, autosnodati, autocaravan, mezzi d’opera.



- Via Bacchion - Via Giovanni Paolo II - via Pacagnella - ingressi ed egressi viabilità Ospedale dell'Angelo
  - Strada Statale 14;
  - Cavalcavia Marghera, rampa Corso del Popolo, via Torino, compreso il nuovo ponte di collegamento con la S.R.11;
2. all'interno di tale area è consentito l'accesso a tutti i veicoli diretti ai sottoelencati parcheggi, seguendo obbligatoriamente i percorsi indicati (o le deviazioni di cantiere se presenti):

**Parcheggio scambiatore in via Santa Maria dei Battuti**

Percorso A/R: sovrappasso via Terraglio -via Giovanni da Verrazzano - via Santa Maria dei Battuti;

**Parcheggio in via Giovanni da Verrazzano**

Percorso A/R: sovrappasso via Terraglio -via Giovanni da Verrazzano;

**Parcheggio in via Santa Maria dei Battuti angolo via Giovanni da Verrazzano**

Andata: sovrappasso via Terraglio -via Giovanni da Verrazzano - via Santa Maria dei Battuti;

Ritorno: via Santa Maria dei Battuti - via Spalti - viale Garibaldi - via Giovanni da Verrazzano - sovrappasso via Terraglio;

**Parcheggio via Torino area ex deposito Actv S.p.A.**

Percorso A/R: Cavalcavia di Marghera - rampa Corso del Popolo;

**Parcheggio Hotel Laguna Palace**

Andata: Cavalcavia di Marghera - rampa Corso del Popolo - via Torino- viale Ancona;

Ritorno: viale Ancona - via Perugia - via Altobello - via Torino - rampa Corso del Popolo - cavalcavia di Marghera;

**Parcheggio via Cà Marcello**

Percorso A/R: Cavalcavia di Marghera - via rampa Cavalcavia - via Cappuccina - via Cà Marcello;

**Parcheggi e Garage in prossimità della Stazione F.S.**

Percorso A/R: Cavalcavia di Marghera - via rampa Cavalcavia - via Cappuccina - viale Stazione;

**Parcheggio scambiatore via Borgo Pezzana angolo via Terraglio**

Percorso A/R: via Terraglio, via Borgo Pezzana; Percorso A/R: via Martiri della Libertà, via Terraglio, via Borgo Pezzana;

**Parcheggio scambiatore in via Oriago (Miranese B)**

Percorso A/R: tratto di via Miranese che va dal confine comunale ovest fino a via Oriago, via Oriago fino al parcheggio

**Parcheggio scambiatore Miranese A (lato nord) sotto la Tangenziale**

Andata: tangenziale, uscita Miranese, bretella che porta a via Miranese.



Ritorno: rotatoria Miranese – tangenziale.

**Parcheggio scambiatore Miranese A (lato sud) sotto la Tangenziale**

Andata: tangenziale, uscita Miranese, via Miranese, via Basilicata;

Ritorno: dal parcheggio immissione in via Miranese con svolta obbligatoria a destra, bretella di accesso a rotatoria Miranese.

**Parcheggio scambiatore Cipressina Castellana A - sotto la Tangenziale**

Andata: tangenziale, uscita Castellana, rotatoria Castellana, via Caravaggio, via Hajez, via Caravaggio, via Castellana fino al parcheggio;

Ritorno: via Castellana, via Caravaggio, rotatoria Castellana, tangenziale;

**Parcheggio scambiatore via Trieste (Marghera B)**

Andata: tangenziale – uscita Marghera – rampa tangenziale per piazzale Parmesan – via Trieste;

Ritorno: via Trieste fino alla bretella per la tangenziale – tangenziale;

**Parcheggio scambiatore Ceccherini**

Andata: via Castellana (fino all'intersezione con via Paccagnella)– via Paccagnella, via Bella, rotatoria Caravaggio, via Bella fino al parcheggio

Ritorno: dal parcheggio immissione in via Bella con svolta obbligatoria a destra, via Paccagnella – via Castellana.

**Parcheggio scambiatore via Altinia (Favaro B)**

Percorso A/R: da Dese lungo via Altinia fino al parcheggio  
Percorso A/R: Via Ca' Solaro, Via Altinia fino al parcheggio

**Parcheggio scambiatore via Bruno Buozzi angolo via San Donà lato Mestre**

Percorso A/R: S.R.14 via Martiri della Libertà, via San Donà lato Mestre, via Bruno Buozzi;

**Posti auto fronte cimitero in via Santa Maria dei Battuti**

Percorso A/R: sovrappasso via Terraglio –via Giovanni da Verrazzano – via Santa Maria dei Battuti;

**Parcheggio via della Montagnola**

Percorso A/R: tangenziale – uscita Miranese – bretella verso via Miranese – via della Montagnola;

III. Eccezioni

Sono escluse dai divieti di cui al precedente punti I le seguenti categorie di veicoli:

1. veicoli condotti da residenti nel Comune di Venezia nelle giornate di martedì, mercoledì e giovedì, dalle ore 10.00 alle ore 16.00;



2. veicoli alimentati a GPL o a gas metano purché utilizzino per la circolazione dinamica rigorosamente solo GPL o il gas metano; veicoli provvisti di motori elettrici o ibridi (motore elettrico e termico);
3. veicoli con almeno tre persone a bordo che si stiano recando presso la medesima destinazione (car pooling), nonché i veicoli in servizio di car sharing; gli autobus, scuolabus, taxi e veicoli in servizio di noleggio con o senza conducente;
4. veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense o comunità;
5. veicoli utilizzati nell'ambito di cerimonie nuziali e di funerali, compresi quelli dei partecipanti alle cerimonie stesse (da documentare con le modalità previste dal titolo autorizzatorio);
6. veicoli al servizio di portatori di handicap (muniti di contrassegno di cui all'art. 12 del D.P.R. 24 Luglio 1996, n. 503), veicoli utilizzati per il trasporto di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse. Per il tragitto percorso senza la presenza a bordo dei soggetti sopraelencati, finalizzato alle esigenze di spostamento di quest'ultimi, è necessario il possesso di una dichiarazione rilasciata dalle scuole, uffici, ambulatori etc. riportante l'indirizzo, l'orario di inizio e termine dell'attività scolastica, lavorativa, di terapie etc, ed ogni altro elemento utile all'individuazione della specifica destinazione funzionale del veicolo (da documentare con le modalità previste dal "titolo autorizzatorio");
7. veicoli utilizzati per il trasporto di persone presso strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate (da documentare con le modalità previste dal "titolo autorizzatorio"), nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con il certificato medico rilasciato dal Pronto Soccorso. Per l'eventuale circolazione in assenza della persona che legittima il transito del veicolo, è necessario esibire copia della certificazione medica o della prenotazione (da documentare con le modalità previste dal "titolo autorizzatorio");
8. veicoli adibiti a soccorso pubblico, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari, muniti di apposito contrassegno distintivo; veicoli degli operatori sanitari in servizio di reperibilità, degli operatori e delle associazioni ed imprese che svolgono servizio di assistenza sanitaria o sociale, nonché dei familiari dei soggetti che usufruiscono dell'assistenza domiciliare integrata (da documentare con le modalità previste dal "titolo autorizzatorio");
9. veicoli con targa straniera, condotti da non residenti in Italia;
10. veicoli utilizzati per assicurare servizi manutentivi di emergenza (da documentare con le modalità previste dal "titolo autorizzatorio"); veicoli dei professionisti incaricati della sicurezza dei cantieri ai sensi dei D. Lgs. 494/96, 528/99 per sopralluoghi di carattere di urgenza (da documentare con le modalità previste dal "titolo autorizzatorio");



11. veicoli di servizio e veicoli adibiti a compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Municipale e Provinciale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate, del Corpo Diplomatico aventi targa di immatricolazione C.D., del Corpo Consolare aventi targa di immatricolazione CC; veicoli del personale di polizia per raggiungere la sede di lavoro, previa esibizione della tessera di riconoscimento. Veicoli di proprietà o in uso ad imprese esercenti servizi pubblici essenziali o concessionarie di pubblico servizio; veicoli condotti da farmacisti titolari in servizio o da direttori di farmacia, muniti di idoneo documento comprovante la propria attività lavorativa, limitatamente ad un'ora prima ed un'ora dopo l'apertura e la chiusura dell'attività (da documentare con le modalità previste dal "titolo autorizzatorio");
12. veicoli appartenenti ad istituti di vigilanza privata per i servizi d'istituto; autocarri adibiti alla rimozione forzata dei veicoli ed al soccorso stradale;
13. autoveicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico e prodotti deperibili;
14. veicoli dei lavoratori dipendenti o autonomi con certificazione dell'orario di lavoro rilasciata dall'impresa o dall'ente presso cui prestano la loro opera, quando dalla certificazione risulti un orario di inizio o fine turno tale da non consentire l'uso del mezzo pubblico (da documentare con le modalità previste dal "titolo autorizzatorio"); veicoli di lavoratori dipendenti o autonomi con certificazione rilasciata dall'impresa o dall'ente presso cui prestano la loro opera e da cui risulti che la sede dell'azienda, dell'ente o l'abitazione del lavoratore non sono normalmente servite dai mezzi pubblici di trasporto (da documentare con le modalità previste dal "titolo autorizzatorio");
15. veicoli degli ospiti degli alberghi situati nell'area interdetta, limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno dall'albergo, con obbligo di esposizione di copia della prenotazione;
16. veicoli dei giornalisti muniti del contrassegno rilasciato dal Comune di Venezia, limitatamente alle esigenze di spostamento connesse all'esercizio della professione;
17. veicoli delle autoscuole adibiti alle esercitazioni alla guida muniti di apposito contrassegno rilasciato dal Dipartimento Trasporti Terrestri - Ufficio Provinciale di Venezia, nonché veicoli dei candidati agli esami per il rilascio della patente di guida; veicoli convocati per le operazioni di revisione e collaudo muniti di apposita prenotazione presso il Dipartimento Trasporti Terrestri - Ufficio Provinciale di Venezia e presso le officine autorizzate, limitatamente al giorno ed al percorso necessario per il compimento delle citate operazioni;
18. veicoli di operatori commerciali su aree pubbliche diretti ai mercati rionali o da essi provenienti (da documentare con le modalità previste al successivo punto V "titolo autorizzatorio");



19. veicoli di agenti di commercio muniti di idoneo documento comprovante la propria attività lavorativa; veicoli in uso ad avvocati, muniti di tesserino di appartenenza all'Ordine, impegnati in difese d'ufficio o di fiducia attinenti a provvedimenti restrittivi della libertà personale e più in generale a provvedimenti urgenti o procedimenti penali con imputati in stato di detenzione;
20. autoveicoli adibiti al trasporto merci, autoveicoli per il trasporto in conto proprio e/o conto terzi intestati a imprese per l'esercizio di attività commerciali, artigianali o industriali, o per il trasporto di attrezzature di lavoro, limitatamente all'esercizio della propria attività (da documentare con le modalità previste dal "titolo autorizzatorio");
21. veicoli per l'accompagnamento degli alunni di asili nido, scuole materne, scuole elementari e scuole medie inferiori, limitatamente ai 30 minuti prima e dopo l'orario di entrata e uscita del minore (da documentare con le modalità prevista dal "titolo autorizzatorio"), e con l'attestazione dell'orario da parte del Dirigente/Responsabile scolastico;
22. autoveicoli e motoveicoli d'epoca, di interesse storico e collezionistico di cui all'art. 60 del codice della strada nei limiti di quanto previsto dal citato articolo e solo se iscritti negli appositi registri tenuti da una delle Associazioni riconosciute dal nuovo codice della strada o da una delle Associazioni aderenti alla specifica Federazione Internazionale. La circolazione dei veicoli d'epoca dovrà essere documentata con le modalità previste dal titolo "autorizzatorio";
23. veicoli di trasporto collettivo delle società sportive per l'accompagnamento di giovani atleti (massima categoria giovanissimi) verso le strutture sportive, limitatamente al percorso casa-impianto sportivo e limitatamente ai 60 minuti prima e dopo l'inizio e la fine degli allenamenti, muniti di chiara identificazione (logo della società) e di titolo autorizzatorio con l'attestazione degli orari da parte del presidente/legale rappresentante della società sportiva;

IV. Titolo Autorizzatorio

Le categorie previste dai precedenti punti 5), 6), 7), 8), 10), 11), 14), 18), 20), 21), 22) e 23) devono munirsi di titolo autorizzatorio compilando gli appositi moduli pubblicati nel sito del Comune di Venezia [www.comune.venezia.it](http://www.comune.venezia.it) o in distribuzione presso Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Venezia. Il modulo, correttamente compilato in ogni parte, dovrà essere esposto in maniera visibile ed esibito agli Agenti di Polizia Stradale che ne facciano richiesta.

V. Bollino blu

Le auto munite di bollino blu sono comunque soggette alle misure di limitazione della circolazione stradale di cui alla presente ordinanza.

VI. Prescrizioni a carattere generale

1. Costante e capillare verifica delle condizioni di manutenzione complessive della segnaletica da parte della Direzione Progettazione e Lavori;



2. La Direzione PEL, esecutrice degli interventi sulla viabilità oggetto di regolamentazione con il presente provvedimento, sarà l'unica e diretta responsabile delle operazioni di sorveglianza, manutenzione ed immediato ripristino di eventuale segnaletica stradale che fosse danneggiata;
3. I lavori di segnaletica saranno eseguiti a cura della Direzione Progettazione Esecuzione Lavori.

La presente ordinanza ha esecutività immediata e temporanea dal giorno 20 ottobre 2008 al giorno 19 dicembre 2008 e dal giorno 7 gennaio 2009 e fino al giorno 31 marzo 2009, ad eccezione del sabato e delle festività infrasettimanali.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante affissione all'albo pretorio, a mezzo stampa e mediante la posa in opera e la manutenzione, a cura della Direzione Progettazione Esecuzione Lavori, della prescritta segnaletica stradale regolamentare in conformità alle modalità previste dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada (D.lgs.n.285/92). Ultimate le limitazioni, i segnali temporanei, devono essere immediatamente rimossi.

Dell'avvenuta installazione va dato tempestivo avviso, tramite inoltre alla Direzione Mobilità – Area Mobilità e Logistica e alla Direzione Polizia Municipale, di apposito verbale riportante la data e l'ora, sottoscritto dal responsabile della Direzione Progettazione Esecuzione Lavori – Area Viabilità Terraferma unitamente alla planimetria con il posizionamento della segnaletica installata e con l'individuazione delle tipologie di segnaletica.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice della Strada.

Mestre, 8 ottobre 2008

IL DIRIGENTE  
Arch. Carlo Andriolo